

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - Assessore ai Lavori Pubblici - Opere Pubbliche Parcheggi - Sport e Rapporti con il Consiglio Regionale - Prot. n. 1667/SP del 5/11/03 - circolare esplicativa relativa alla disciplina sismica in vigore nella Regione Campania.

Ai Settori Provinciali	All'Ordine degli Architetti
del Genio Civile	della Provincia di
LORO SEDI	Napoli
A tutti i Comuni	Avellino
della Regione Campania	Caserta
Alle Province di	Benevento
AVELLINO	Salerno
BENEVENTO	All'Ordine dei Geologi
CASERTA	della Campania
NAPOLI	A tutti i Collegi Professionali
SALERNO	della regione Campania
Alle Comunità Montane	Al Comitato Tecnico
della Regione Campania	Regionale
E p.c. All'Ordine degli Ingegneri	SEDE
della Provincia di	Alle Sezioni Provinciali
Napoli	Del C.T. R.
Avellino	LORO SEDI
Caserta	
Benevento	
Salerno	

#### IL VICE PRESIDENTE

La presente nota si rende necessaria per dare risposta ai diversi interrogativi formulati da più parti, circa la compatibilità delle disposizioni contenute nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.3.2003 con la nuova classificazione sismica adottata dalla Regione Campania e con il regolamento per la disciplina della fase transitoria di applicazione delle norme tecniche nei comuni dichiarati o riclassificati sismici, nonché con il regolamento di attuazione per l'espletamento dei controlli a campione di cui all'art. 4 della Legge Regionale n. 9/83.

E' opportuno al riguardo ricapitolare brevemente i passaggi normativi che hanno portato l'Amministrazione Regionale all'emanazione dei provvedimenti succitati.

L'art. 94 lett.a), del D. L.gvo n.112/98 assegna alle Regioni il compito di individuare le zone sismiche presenti sul territorio regionale e di formare ed aggiornare gli elenchi delle medesime zone.

In attuazione del disposto dell'art. 94 citato, l'Amministrazione Regionale, con deliberazione di Giunta in data 7.11.2002 n. 5447, ha aggiornato la classificazione sismica di tutti i Comuni della Campania ed ha, altresì, stabilito che "nei comuni classificati sismici si applicano le disposizioni di cui alla legge 2.2.1974 n. 64 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al Decreto Ministeriale 16.1.1996 pubblicato nella G.U. n. 29 del 5.2.96 e le relative istruzioni applicative (circolare Ministero dei Lavori Pubblici n. 65/AA.GG. del 10.4.1997)".

Nell'ambito dei compiti istituzionali affidati all'Amministrazione Regionale dal cennato decreto legislativo n. 112/98 ed in attuazione delle disposizioni contenute dall'art. 4 della Legge Regionale n. 9/83 e delle indicazioni e prescrizioni imposte con la nuova classificazione sismica, la Regione ha emanato il regolamento per la disciplina della fase transitoria di applicazione delle norme tecniche nei comuni

dichiarati o riclassificati sismici, emanato con D.P.G.R. n. 195 in data 27.3.2003 ed il regolamento per l'espletamento dei controlli a campione sulle costruzioni, sopraelevazioni ampliamenti e riparazioni, di cui al D.P.G.R. n. 196.

L'art. 5 del regolamento emanato con il decreto n. 195 stabilisce che esso entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e l'art. 9 del regolamento di cui al decreto n. 196 stabilisce espressamente che "sono soggette a controllo a campione tutte le opere depositate e/o denunciate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento", pertanto, le disposizioni contenute nei regolamenti indicati sono immediatamente applicabili a tutti gli interventi da eseguirsi nel territorio della Regione Campania.

Lo stesso discorso vale anche per la nuova classificazione delle zone sismiche, che l'Amministrazione Regionale ha approvato all'indomani del terremoto del 31.10.2002 con la deliberazione di Giunta Regionale n. 5447 del 7.11.2002 pubblicata sul BURC n. 56 del 18.11.2002, nella quale non si legge alcun differimento del termine di entrata in vigore della nuova classificazione sismica.

Per quanto riguarda, poi, le disposizioni contenute nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274, si osserva preliminarmente che il provvedimento in questione, entrato in vigore all'atto della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 8 maggio 2003, concerne sia elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale che nuove norme tecniche per le costruzioni in zona sismica.

Considerato che è pacifica l'applicazione della disciplina concernente le nuove norme tecniche per le costruzioni in zona sismica contenuta nell'Ordinanza che si commenta, la disposizione prevista nel II comma dell'art. 2 è stata, invece, oggetto di non pochi contrasti tra gli utenti e gli Uffici del Genio Civile in ordine alla classificazione sismica da adottare nella fase di progettazione delle opere, tuttavia al riguardo risulta assorbente il contenuto dell'art.1 dell'ordinanza medesima.

La norma rubricata stabilisce, infatti, che le disposizioni dell'Ordinanza hanno valore soltanto nelle more dell'espletamento degli adempimenti posti dall'art. 93 del D. L.gvo n.112/98, ferme restando le competenze regionali in materia ai sensi dell'art. 94 del medesimo decreto legislativo.

Ne consegue, pertanto, che le disposizioni contenute nel provvedimento ministeriale hanno una valenza di natura temporale collegata all'esecuzione degli adempimenti imposti dal decreto legislativo n. 112/98.

La classificazione sismica operata dall'Ordinanza in parola cessa quindi di avere effetto quando le Regioni provvederanno alla riclassificazione del proprio territorio, mentre, laddove le Amministrazioni Regionali abbiano già provveduto a tale riclassificazione prima dell'emanazione dell'Ordinanza che si esamina, la classificazione in essa contenuta non entra in vigore.

Anche la disposizione contenuta nel II comma dell'art. 2 - che stabilisce un periodo di transizione di 18 mesi durante il quale è consentito applicare la normativa tecnica vigente prima della nuova classificazione sismica - è strettamente collegata al precedente art.1, per cui è applicabile soltanto in relazione all'utilizzazione delle norme tecniche e non anche alla classificazione sismica laddove questa sia già intervenuta in base a disposizioni regionali. Pertanto nei casi in cui le Regioni o gli Enti Locali non abbiano ancora provveduto ad emanare la propria normativa interna circa la riclassificazione sismica del territorio, i criteri imposti dalla ordinanza che si commenta vigono temporaneamente.

Alla stregua delle considerazioni svolte e dal momento che la Regione Campania ha provveduto sia alla riclassificazione sismica dei Comuni a mezzo della ben nota deliberazione n. 5447 quanto ad approvare i relativi regolamenti di attuazione - decreto n. 195 del 27.3.2003 e decreto n. 196 del 27.3.2003 - nei quali è stata indicata la normativa di riferimento per la realizzazione delle opere in zona sismica e per l'attuazione dei controlli a campione di cui alla legge n.9/83 ed entrambi i provvedimenti sono di immediata applicazione, le disposizioni dell'Ordinanza del P.C.M n. 3274 relative alla classificazione sismica non si applicano nella Regione Campania, neppure in via analogica, in quanto l'Ente ha provveduto a dettare la disciplina di riferimento nell'ambito delle proprie competenze esclusive che gli derivano dal D. L.gvo n.112/98.

In conclusione può dirsi che il periodo di transizione di 18 mesi previsto nel II comma dell'art.2 dell'Ordinanza 3274 rimane in vigore nella Regione Campania soltanto in relazione all'applicazione delle norme tecniche di progettazione in zona sismica, mentre non sono soggette ad alcun periodo di transizione le disposizioni regionali concernenti la nuova classificazione sismica in quanto immediatamente applicabili.

Antonio Valiante